

ORIGINALE



Sentenza n. 1835/16
del 25.10.2016

data del deposito
= 9 GEN. 2017

N. 4987/10+869/12+7350/14 R.G. notizie di reato
N. 1143/14+276/15 R.G. Tribunale

Camp. pen. _____
Redatta scheda il _____

Rilasciati estratti n. _____

per _____

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA

- sezione penale -

composto dai magistrati

Fabrizia Pironi

Luca Fidelio

Silvio Bolloli

ha pronunciato la seguente

Presidente est.

Giudice

GOT

SENTENZA

nei confronti di:

A _____, nato a _____ il _____, elettivamente domiciliato presso il difensore, difeso di fiducia dall'Avv. Angela MANERBA del Foro di Vercelli
Det. p.q.c. Presente

Parte civile: S _____, assistita dall'avv. Giulia Ruggerone del Foro di Novara

IMPUTATO

Proc. N. 4987/10 n.r.

1) del delitto P.P. dagli artt. 81 cpv., 609 bis comma 1° e 2 c.p. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in plurime occasioni, mediante violenza e minacce - consistite, in particolare, nel dire alla persona offesa S _____ (giovane affetta da ritardo mentale lieve) che, ove non si fosse piegata alla sua volontà e avesse descritto i suoi comportamenti avrebbe "ammazzato di botte lei e la mamma" - costringeva la predetta S _____ a subire atti sessuali, consistiti in palpeggiamenti delle parti intime della medesima (posti in essere mentre l'imputato si toccava i genitali). Poneva in essere gli atti sessuali predetti approfittando altresì delle condizioni di ritardo mentale patito dalla persona offesa.

Comesso in Novara fino al 21 novembre 2010.

Proc. 869/12 n.r.

2) del delitto p.p. dagli artt. 81 cpv., 94 comma 4, 609bis, 609 septies nr. 2 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in plurime occasioni, mediante violenza e minacce, costringeva la persona offesa a subire rapporti sessuali, contro la sua volontà. In particolare, mediante violenza - consistita nell'afferrare la p.o. per un braccio e trascinarla con forza in cucina - costringeva S. [redacted] (giovane affetta da ritardo mentale lieve) a subire atti sessuali, consistiti in palpeggiamenti delle parti intime, rapporto orale, penetrazioni vaginali e penetrazioni anali. Poneva in essere gli atti sessuali predetti approfittando altresì delle condizioni di ritardo mentale patito dalla persona offesa.

Compresso in Novara fino al 25 febbraio 2012.

3) del delitto P.P. dagli artt. 81 cpv., 572, 582, 585 in relazione all'art. 576 no 5, 99 comma 4° c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in plurime occasioni, sottoponeva a maltrattamenti fisici e psicologici S. [redacted], affinché la medesima si piegasse ai suoi voleri sessuali. In particolare, per portare a termine la violenza sessuale di cui al capo che precede, afferrava e trascinava per un braccio S. [redacted] cagionandole, in tal modo, lesioni personali -consistite in: "Distorsione mano sx" - giudicate dai sanitari del Pronto Soccorso di Novara, guaribili in giorni 7 s.c.;

Compresso in Novara fino al 25 febbraio 2012.

4) del delitto P.P. dagli artt. 81 cpv., 572, 582, 585 in relazione all'art. 576 n° 5, 99 comma 4 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in plurime occasioni, sottoponeva a maltrattamenti fisici e psicologici S. [redacted] C. [redacted]. In particolare, in data 25 febbraio 2012, maltrattava la persona offesa (in particolare: in quanto la persona offesa aveva scoperto che l'indagato aveva costretto la figlia S. [redacted] a subire un rapporto sessuale contro la sua volontà) lanciandole una caffettiera sulla testa, gettandola sul divano ed esercitando una forte pressione. con le mani sul volto della medesima con il chiaro intento di soffocarla. Non portava a termine l'azione criminosa solo perchè S. [redacted] C. [redacted] fingeva di aver perso sensi. In tal modo cagionava alla medesima lesioni personali -consistite in: "Piccolo ematoma a livello della regione occipitale" - giudicate dai sanitari del Pronto Soccorso di Novara, guaribili in giorni 5 s.c.

Compresso in Novara fino al 25 febbraio 2012.

Proc. n. 7350/14 n.r.

A) del delitto di cui agli artt. 99 co. 1, 2° nn. 1 e 2) e 4, 572 C.P. per avere ripetutamente maltrattato la propria convivente S. [redacted] C. [redacted] e la di lei figlia convivente S. [redacted] - insultandole, colpendole con calci, schiaffi e pugni, lanciando contro di esse coltelli e altri oggetti, minacciandole di morte e infine strappando il cellulare di mano a S. [redacted] per impedirle di chiamare le forze dell'ordine - imponendo in questo modo alle familiari condizioni di vita dolorose e vessatorie.

Con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

In Novara dal mese di giugno 2014 al 14 novembre 2014.

B) del delitto di cui agli artt. 99 Co. 1°, 2° n. 2) e 4°, 81 Cpv. e 609 bis Co. 1° C.P. per avere, in diverse occasioni e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con minacce e violenza consistita nel bloccare con forza S. [redacted], costretto la predetta a subire atti sessuali, in particolare rapporti completi e palpeggiamenti delle parti intime.

Con la recidiva reiterata e infraquinquennale.

In Novara dal mese di giugno 2014 fino al 13 novembre 2014.

- C) del delitto di cui agli artt. 99 Co. 1°, 2° nn.1 e 2) e 4, 81 cpv., 582, 585 Co. 1° e 576 co. 1 n. 5) C.P. per avere, in due occasioni e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, colpendo la propria convivente S. [redacted] G. [redacted], cagionato alla predetta lesioni personali dalle quali derivavano malattie nel corpo. Con l'aggravante di aver commesso le lesioni in occasione della commissione del delitto previsto dall'art.572 cp
Con la recidiva reiterata e infraquinquennale.
In Novara il 6/8/2014 e il 27/10/2014.

CONCLUSIONI DEL P.M.

Chiede, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed esclusi gli effetti sanzionatori della recidiva, condannarsi l'imputato alla pena di anni 7 di reclusione

CONCLUSIONI DELLA DIFESA DI PARTE CIVILE

Condannarsi l'imputato alle pene di legge; condannarsi al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in via equitativa; condannarsi al pagamento delle spese di rappresentanza di parte civile, come da nota spese prodotta

CONCLUSIONI DELLA DIFESA IMPUTATO

Chiede assolversi l'imputato da tutti i reati ascritti ai sensi del comma 2 dell'art.530 cpp; in subordine assolversi dal reato di cui all'art.609 bis; in estremo subordine, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, esclusi gli effetti sanzionatori della recidiva, riconoscersi le attenuanti generiche e contenersi la pena nei minimi edittali

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Si è proceduto con il rito ordinario, nel quale si è costituita parte civile Lucia Sorrentino, a seguito di rinvio a giudizio del GUP del Tribunale di Novara con decreto del 19/3/14 e con decreto di giudizio immediato del 5/2/15 (procedimenti riuniti all'udienza del 24/3/15) nei confronti di L. A. [redacted] per rispondere dei reati di cui in rubrica. L'istruttoria dibattimentale si è sviluppata con l'esame dei testi del PM. L. S. [redacted], Mirco S. [redacted] e Christian B. [redacted] e con l'esame dei testi della difesa Giuseppina C. [redacted], Tiziana C. [redacted], Michela N. [redacted], Maria T. [redacted], T. [redacted], M. [redacted] e G. [redacted], nonché con l'esame dell'imputato.

Sono stati inoltre acquisiti ex art.512 cpp i verbali delle querele e delle sommarie informazioni rese da C. S. [redacted], deceduta il 31/1/15, e, su accordo delle parti, l'annotazione della Questura di Novara del 28/10/14. Ai sensi dell'art.507 cpp è stato altresì disposto il versamento su DVD delle videocassette sequestrate all'imputato e delle immagini contenute nel suo telefono cellulare, quest'ultimo risultato non possibile a causa del danneggiamento dell'apparecchio

Le parti hanno quindi concluso come sopra riportato.

2. **Le dichiarazioni di L. S. [redacted]**
Ha premesso la parte civile di avere trascorso gran parte dell'adolescenza in varie comunità, in quanto la madre Caterina non era in grado di mantenerla, e di essere tornata a vivere con quest'ultima e con il di lei marito convivente A. [redacted] quando aveva compiuto diciotto anni. Ha poi riferito che un paio d'anni dopo il suo rientro l'A. [redacted] spesso in stato di ebbrezza, aveva iniziato ad abusare di lei, il che essa

aveva sempre tentato di contrastare, temendo anche che la madre lo scoprisse e litigasse con il convivente, dovendo tuttavia cedere alle iniziative dell'Ivano che, ai suoi dinieghi, si adirava. L'A [redacted] aveva addotto come giustificazione il fatto che la convivente provava dolore quando aveva rapporti sessuali, e aveva dunque iniziato ad avere con lei rapporti vaginali, orali e anali, a volte tenendola ferma con le braccia per evitare che si ribellasse e altre volte filmando con una videocamera tali convegni sessuali; mostrandosi, inoltre, geloso quando essa intratteneva relazioni con qualche ragazzo, arrivando anche, per tale ragione, a picchiarla ed insultarla, dicendole che era una troia e una puttana, ovvero a punirla in vari modi. In particolare, alcune volte essa aveva acconsentito senza ribellarsi ad avere rapporti sessuali perché l'A [redacted] la minacciava di non farle usare il PC, ovvero per paura che l'imputato picchiasse la madre, che aveva iniziato ad accorgersi della situazione.

Ha poi riferito la S [redacted] che l'A [redacted] aveva spesso alzato le mani anche contro la convivente, perché questa chiedeva denaro per mangiare, ovvero perché litigava con i vicini o perché urlava senza ragione; a volte l'aveva poi esortata ad andare a chiedere l'elemosina, per poter stare solo con lei.

La teste ha inoltre riferito che, nonostante gli arresti [il 22 novembre 2010, il 25 febbraio 2012, il 14 novembre 2014] e i periodi di detenzione subiti a causa dei maltrattamenti realizzati ai danni dei conviventi, l'A [redacted] aveva sempre fatto ritorno a casa ed era stato riaccolto, e ciò in quanto la madre, sempre in lite con i vicini, si sentiva più protetta con la sua presenza.

3. Le dichiarazioni di C [redacted] S [redacted]

La S [redacted] sporgeva una prima querela il 23 settembre 2010, esponendo che l'A [redacted] dopo alcuni mesi di detenzione subita a seguito delle denunce da lei sporte per maltrattamenti, dal marzo 2010 aveva fatto rientro presso la sua abitazione e aveva ripreso le precedenti condotte violente, minacciose ed ingiuriose, realizzate anche in presenza della di lei figlia I [redacted] in particolare, negli ultimi dieci giorni, l'aveva picchiata almeno tre volte con calci e schiaffi. Aggiungeva la S [redacted] di avere anche visto l'A [redacted] toccare le natiche della figlia (avuta da una precedente relazione, invalida civile per problemi di apprendimento), con la quale teneva atteggiamenti morbosi e di controllo ossessivo.

Il 20 dicembre 2010 la S [redacted] ribadiva avanti alla Questura che il marito teneva nei suoi confronti un atteggiamento costantemente aggressivo e insultante, minacciandola anche frequentemente di morte, specificando di essersi accorta che questi tentava con cadenza quotidiana di molestare I [redacted] approfittando della sua assenza o di suoi momenti di distrazione.

Il 25 febbraio 2012 la S [redacted] confermava le condotte violente dell'A [redacted] sia nei suoi confronti che verso la di lei figlia I [redacted], riferendo che nel 2010 quest'ultima era stata colpita con una violenta sberla al volto che l'aveva fatta sanguinare. Aggiungeva che il marito si ubriacava due o tre volte alla settimana e, rientrato a casa, chiedeva a I [redacted] di "fargli un pompino", venendo da lei redarguito. Affermava inoltre che quel giorno, rientrata a casa dopo il lavoro, aveva notato che l'A [redacted] si tirava su velocemente i pantaloni, mentre I [redacted] scappava nella sua cameretta; aveva allora iniziato ad urlare e, per tutta risposta, il marito le aveva tirato una caffettiera sulla testa e l'aveva quindi sbattuta su un divano, tentando di soffocarla, provocandole lesioni. La donna ribadiva comunque che l'A [redacted] minacciava costantemente di morte lei e I [redacted], precisando che il mese precedente l'aveva costretta a stare chiusa nella camera della figlia per mezz'ora, e che quando era uscito di casa I [redacted] le aveva confidato di essere stata toccata nelle parti intime dal patrigno.

Il 17 ottobre 2014 la S. [redacted] riferiva a personale della Questura che il marito, adirato per non avere ricevuto denaro dalla madre, l'aveva spinta contro il letto e le aveva tirato i capelli, tanto che la figlia I. [redacted] aveva chiamato la Polizia. Aggiungeva che dal giugno 2013, scarcerato dagli arresti domiciliari, l'A. [redacted] non aveva mai cessato di usarle violenza fisica: "tutti i giorni prendo uno schiaffo o mi tira dietro qualsiasi oggetto che trova sotto mano", costringendola addirittura, a volte, a dormire per terra o soffocando le sue urla con un cuscino. La donna precisava di non essersi potuta recare al Pronto Soccorso perché l'A. [redacted] la seguiva per timore di essere denunciato, e chiedeva che il marito fosse allontanato da casa.

Tali accuse venivano ribadite dalla S. [redacted] il 14 novembre 2014 (verbale ore 8,30 e ore 13,17).

4. Le dichiarazioni di testimoni della difesa dell'imputato

L'assistente sociale S. [redacted] ha riferito di avere ricevuto, nel 2011, i racconti di C. [redacted] e L. [redacted] circa le condotte maltrattanti (e di abuso sessuale nei confronti di L. [redacted] dell'A. [redacted], affermando che la loro situazione psicologica era assai complessa e quindi "altalenante"; ha inoltre affermato che le due donne avevano chiesto di cambiare alloggio ma non per allontanarsi dall'A. [redacted], anche perché in quel momento egli non viveva con loro, e che il nucleo aveva evidenti problemi economici, tanto che C. [redacted] S. [redacted] le aveva riferito che il marito le faceva chiedere l'elemosina. La teste ha inoltre affermato che, dopo la morte della madre, I. [redacted] aveva affermato di non poter vivere da sola, avendo attacchi di panico, e che in seguito essa aveva appreso che era tornata a vivere con l'A. [redacted].

L'assistente sociale V. [redacted] ha confermato che il nucleo A. [redacted], da lei seguito fino al 2011, versava in difficili condizioni finanziarie e ha aggiunto di avere tentato qualche inserimento lavorativo di I. [redacted] (come soggetto portatore di handicap), non andato a buon fine. Anche tale teste ha parlato di ambivalenza sentimentale delle due donne, nel senso che alle denunce (anche di abuso sessuale ai danni di L. [redacted]) seguiva, a volte, il loro desiderio di riavere in casa l'A. [redacted], precisando di avere avuto l'impressione che L. [redacted] non volesse offendere, ferire o danneggiare la madre riferendo circa le condotte sessuali del patrigno. Ha comunque ricordato che quando C. [redacted] S. [redacted] le aveva riferito, nel 2010, di tali condotte morbose essa l'aveva accompagnata dai Carabinieri affinché sporgesse denuncia.

La teste T. [redacted], in servizio presso l'UEPE di Novara, ha a sua volta riferito che nell'ottobre 2013, quando si trovava in detenzione domiciliare, l'A. [redacted] era stato autorizzato dal Magistrato di Sorveglianza a trascorrere qualche ora presso l'abitazione della moglie su richiesta di quest'ultima e della figlia I. [redacted] pur in considerazione della natura delle denunce a suo carico. Ha poi precisato che C. [redacted] S. [redacted] era una persona "limitata e disturbata", nonché sfuggente, e che anche la figlia manifestava il desiderio che l'A. [redacted] le tenesse compagnia in quanto non riusciva a stare da sola, pur avendo sporto denuncia nei suoi confronti per abuso sessuale. Handwritten initials

La teste C. [redacted], residente nello stesso stabile del nucleo A. [redacted], ha, infine, riferito che la S. [redacted] era una persona nervosa che spesso litigava con gli altri inquilini e che a suo avviso "si inventava le cose", cioè le minacce di cui accusava il marito, il quale, invece, in genere fungeva da paciere.

5. Le dichiarazioni dell'imputato

L'A. [redacted] ha confermato che la moglie soleva litigare con i vicini di casa e che per tale ragione egli aveva spesso avuto discussioni con lei, nel corso di una delle quali aveva lanciato una caffettiera contro un muro. L'imputato - che ha ammesso di avere

abusato di alcolici dal 2009 al 2011- ha peraltro affermato di avere picchiato I. in una sola occasione, cioè nel 2011/12, dopo una lite dovuta al fatto che la ragazza chattava sul PC con persone sconosciute, sostenendo che, invece, la moglie si era a volte fatta male perché egli era stato costretto a trattenerla fisicamente nei frequenti momenti in cui dava in escandescenza.

L'A. ha inoltre affermato di avere avuto rapporti sessuali consenzienti con L. fin dal 2009, il che la moglie era venuta a sapere. Avuta contestazione delle dichiarazioni della parte civile sul non avere mai, essa, prestato il consenso a tali rapporti, l'imputato ha sostenuto che la ragazza, che significativamente aveva tenuto nascosta l'esistenza dei filmati, temeva di avere "problemi legali" e che tali condotte erano comunque cessate con la morte della S., posto che la ragazza aveva affermato di preferire un padre ad un amante.

L'imputato ha poi riferito che I. dopo la morte della moglie, aveva vissuto qualche tempo con la nonna e dalla zia ma che in seguito si era presentata a casa dicendo che non aveva un posto decoroso in cui stare, di tal che egli l'aveva accolta, pur essendo attinto da misura cautelare, sapendo che la ragazza soffriva di attacchi di panico e non poteva vivere da sola.

6. I riscontri sul delitto di cui all'art.572 e sul delitto di cui all'art.582 cp

Quanto agli interventi delle forze dell'ordine, ha riferito l'assistente Sprea, in servizio presso la Questura di Novara, di essere intervenuto il 6 ottobre 2014 presso l'abitazione di C. S., dove aveva trovato, in strada, la figlia I. molto spaventata perché temeva che l'A. picchiasse la madre. Egli aveva poi appurato che l'imputato non voleva che la convivente uscisse di casa perché il giorno precedente aveva litigato con i vicini.

Risulta inoltre dalle produzioni del P.M. che il 27 ottobre 2014 la S. veniva visitata al Pronto Soccorso e trovata affetta da contusione orbitale "da riferite percosse". Interpellata dalla Polizia presente presso l'ospedale Maggiore, la donna rifiutava di rilasciare dichiarazioni, affermando di non sentirsi bene.

Emerge peraltro dalla relazione di servizio del 28 ottobre 2014 che in precedenza una pattuglia dell'UPG della Questura era intervenuta presso l'abitazione dei coniugi e aveva appreso che l'A. aveva colpito la moglie con un pugno all'occhio per ragioni connesse a pregresse liti condominiali.

L'agente Barailler ha a sua volta riferito che il 14 novembre 2014 vi era stato un intervento presso l'abitazione della S. su richiesta della figlia I. che aveva segnalato che l'A. scarcerato il precedente giugno, aveva fatto rientro in casa usando un doppione delle chiavi e che aveva gettato via il suo telefono cellulare per impedirle di chiamare il 113.

Risulta dalla relazione di servizio del giorno in questione che l'A., invitato nel frangente ad allontanarsi, era tuttavia rimasto sotto la sua abitazione disturbando la S. e la figlia e, a loro dire, minacciandole di morte, venendo quindi arrestato sulla base delle dichiarazioni della moglie.

Quanto ai contestati delitti di lesioni personali, i certificati medici prodotti dal P.M. danno conto della realizzazione, da parte dell'A., di condotte aggressive nei confronti della moglie e di I. S. anche più numerose rispetto a quelle oggi in contestazione.

In particolare:

- il certificato del 21/11/10 relativo a C. S. porta una diagnosi di policontusioni per riferite percosse, evidenziandosi segni di contusione sulla coscia destra e sull'avambraccio sinistro e capelli strappati sui vestiti, lesioni guaribili in 21

giorni;

- il certificato del 25/2/12 relativo a C. S. porta una diagnosi di ematoma a livello della regione occipitale (causato dal lancio di una caffettiera) guaribili in giorni 5;
- il certificato dello stesso giorno relativo a L. S. reca la diagnosi di distorsione della mano sinistra per riferite percosse, guaribili in giorni 7;
- il certificato del 6/8/14 attesta che C. S., accompagnata dalle forze dell'ordine, lamentava, trovandosi in agitazione psico-motoria, dolore all'emitorace dopo un litigio familiare;
- il certificato del 27/10/14 relativo a C. S. porta la diagnosi di contusione orbita sinistra da riferite percosse, guaribili in 3 giorni.

7. Conclusioni in ordine al reato di cui all'art.572 cp e al reato di cui all'art.582 cp ai danni di C. S.

Alla luce delle citate emergenze processuali, le fattispecie di cui all'art.572 cp e di cui all'art.582 cp ai danni di C. S. contestati nel proc. n.1143/14 r.g. Trib e nel proc. n.276/15 r.g. trib risultano integrate, con l'eccezione del reato di lesioni personali contestato al capo 4) del proc. n. n.1143/14 r.g. Trib di cui si dirà in seguito, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Com'è noto, il reato di maltrattamenti in famiglia si sostanzia nella sottoposizione di un familiare ad una "serie abituale di atti di vessazione, continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, risultando incompatibili con normali condizioni di vita": sofferenze fisiche e morali "che, isolatamente considerate, potrebbero anche non costituire reato, in quanto la "ratio" dell'antigiuridicità penale risiede nella loro reiterazione protrattasi in un arco di tempo che può essere anche limitato e nella persistenza dell'elemento intenzionale" (così, tra molte, Cass. Sez. 6, n. 9923, 5/12/2011-14/3/2012).

Le emergenze processuali finora sintetizzate consegnano una situazione che risponde, indubbiamente, ai requisiti indicati in tali pronunce.

Va premesso che la difesa dell'imputato ha tentato di dipingere C. S. come persona squilibrata e aggressiva che soleva litigare con i vicini di casa e di sostenere che, per tale ragione, l'A. si fosse trovato in pratica "costretto" a contenerla, provocandole a volte involontariamente lesioni nello sforzo di sedare la sua ira e le sue escandescenze.

Tale difficile situazione psicologica della defunta persona offesa trova un principio di conferma nelle citate deposizioni delle assistenti sociali, in un accenno fatto dalla figlia L. nel corso della testimonianza e nei certificati medici in atti, tre dei quali (dell'8/5/13, del 23 e del 31/8/13) danno atto dello stato ansioso della donna a causa delle percosse subite dai vicini e di diverbi con i vicini stessi.

Ciò non toglie, tuttavia, che le dichiarazioni di C. S. relative ai maltrattamenti subiti a far data dal 2011 – ad eccezione dei periodi di detenzione subiti dall'A. – debbano considerarsi del tutto credibili, avendo trovato, le stesse, plurimi riscontri nei citati interventi delle forze dell'ordine, negli altri certificati medici menzionati, nelle dichiarazioni della figlia I. e nelle deposizioni delle due assistenti sociali, le quali ultime hanno confermato, come si è visto, di avere ricevuto dalla stessa plurimi racconti dei maltrattamenti subiti. Trovando, altresì, tali accuse, conferma nelle due condanne irrevocabili subite dall'imputato per il delitto di maltrattamenti ai danni della moglie commesso tra il 2003 e il novembre 2010 (sentenze del 3/5/11 e del 21/12/11 della Corte d'Appello di Torino prodotte dal P.M.).

Anche ammettendo, dunque, che la Sorrentino avesse una personalità fragile, ansiosa e addirittura aggressiva, ciò non soltanto non esclude che l'A [redacted] abbia posto in essere ai suoi danni condotte maltrattanti, ma rende maggiormente credibile la narrativa della donna e della di lei figlia, la quale ultima ha precisato che la madre veniva picchiata "per soldi, oppure perché litigava con la gente o perché urlava o perché chiedeva soldi per mangiare, per fare la spesa" (f.12 esame).

Pur tenuto conto di tale quadro di degrado e di disagio sociale e psicologico, non può cioè in alcun modo negarsi che il rapporto della S [redacted] con l'imputato fosse stato da sempre caratterizzato, dunque anche nel 2010 e negli anni successivi, da condotte abitualmente vessatorie, minacciose, ingiuriose e aggressive di quest'ultimo (giunto ad imporre alla moglie di chiedere l'elemosina), aggravate, per un lungo periodo, dall'abuso di alcolici (e di droghe leggere) da parte dell'A [redacted] e sfociate anche nell'abuso sessuale ai danni della di lei figlia.

Deve infatti escludersi che possa parlarsi, nel caso in esame, di singoli fatti che abbiano leso l'incolumità personale, la libertà o l'onore della S [redacted], risultando tali fatti, per usare le parole della Suprema Corte, "la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita mortificante e insostenibile" (cfr., tra molte, Cass. Sez. 6, n. 45037, 2/12/2010- 22/12/2010).

La Corte ha cioè precisato che solo fatti lesivi di diritti fondamentali della persona episodici, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, pur conservando la propria autonomia di reati contro la persona.

Nel caso di specie, tuttavia, le costanti aggressioni verbali e fisiche dell'A [redacted], e le frequenti minacce, non risultano essere state poste in essere solo per situazioni contingenti, ma pressoché ogni giorno, verosimilmente come soluzione alternativa alla separazione e come sfogo al nervosismo e al risentimento causati dalla citata situazione di degrado sociale ed economico del nucleo familiare.

Stato di nervosismo e di risentimento che, come noto, non esclude l'elemento psicologico del reato di cui all'art.572 cp, costituendo, al contrario, uno dei possibili moventi del delitto (Cfr. Cass. Sez.3, n.14742, 11/2/16-11/4/16).

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare indubitabile che la condizione di vita della S [redacted] sia stata, per un lungo arco temporale, mortificante e pressoché insostenibile, anche a causa del maltrattamento indiretto ai suoi danni costituito dal comportamento tenuto dall'A [redacted] nei confronti della di lei figlia I [redacted].

Che poi la donna avesse spesso manifestato nei confronti dell'imputato, come riferito dalle assistenti sociali, un comportamento ambivalente, non può in alcun modo essere considerata circostanza in grado di inficiare l'attendibilità della sua narrativa: stando esclusivamente a dimostrare, l'ambivalenza, l'esistenza di una patologica forma di dipendenza della S [redacted] nei confronti dell'A [redacted], verosimilmente considerato -nonostante le vessazioni e le violenze subite- l'unica alternativa al totale isolamento sociale ed affettivo.

L'imputato deve pertanto essere dichiarato colpevole del reato di cui all'art.572 cp contestato al capo 4 del proc. n.1143/14 r.g. trib. e del reato di cui al capo A) del proc. n.276/15 r.g. trib. ai danni di G [redacted] S [redacted].

Quanto al delitto di lesioni personali di cui al capo C) del proc. n. 276/15 r.g. trib. (commesso il 6/8 e il 27/10/14), per il quale sono state sporte da G [redacted] S [redacted] due querele (rispettivamente il 17/10/14 e il 14/11/14), esso risulta pienamente provato alla luce del tenore dei citati referti medici dell'ospedale Maggiore di Novara.

Non risulta invece presentata da C. S. valida querela con riferimento alle lesioni contestate al capo 4) del proc. n. n.1143/14 r.g. Trib., commesse il 25/2/12.

Pur considerato il principio del *favor querelae*, in base al quale, secondo la Suprema Corte, qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore della volontà di querela, va osservato che il verbale di "denuncia" sporta da C. S. il 25/2/12 non contiene in alcun modo la manifestazione della volontà di punizione del colpevole, non potendosi considerare tale la dizione "è presente S. C. la quale per ogni effetto di legge denuncia quanto segue" contenuta nell'atto (cfr. Cass. Sez. 5, n. 1710, 5/12/2013-16/01/2014).

Dovendosi escludere l'aggravante contestata, introdotta in epoca successiva al fatto, con L.172/12, deve pertanto dichiararsi non doversi procedere nei confronti dell'A. in ordine al reato di lesioni personali contestato al suddetto capo 4) del proc. n. n.1143/14 r.g. Trib. perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela

8. Conclusioni in ordine alle contestazioni di maltrattamenti, lesioni personali e di violenza sessuale ai danni di I. S.

Emerge dagli atti prodotti dal P.M. che I. S., nata il 24/6/88, è persona dichiarata invalida civile con percentuale del 46% per ritardo mentale (QI 63; cfr. commissione di prima istanza per l'invalidità civile del 2007 prodotta dal P.M.). Risulta inoltre dalla relazione del Dipartimento di Salute mentale di Novara dello stesso anno che la ragazza presenta problemi del comportamento e dell'apprendimento e un deficit cognitivo con modalità di pensiero legate alla fase concreta, nonché dipendenza emotiva dalla figura adulta.

Tale condizione della S., ben nota all'A., convivente della ragazza da quando la stessa aveva circa sei anni, permetterebbe di concludere che, come contestato al capo 1) del proc. n.1143/14 r.g. trib. (reato per il quale è stata sporta querela il 21/11/10), l'imputato ha indotto la stessa a subire atti sessuali quantomeno dal 2009 (come dallo stesso ammesso) abusando delle sue condizioni di inferiorità psichica: condizioni caratterizzate, come appena detto, dalla dipendenza emotiva della S. nei confronti degli adulti e dalla sua conseguente incapacità (o quanto meno scarsa attitudine) di opporsi ai voleri e agli stimoli di questi ultimi.

Va peraltro notato che i rapporti sessuali tra l'A. e la S. non sono mai stati caratterizzati, contrariamente a quanto sostenuto dall'imputato, dal consenso (pur eventualmente viziato dalla suddetta condizione psichiatrica) della ragazza. Le dichiarazioni in tal senso della parte civile -la quale, si noti, non ha mostrato al dibattimento alcuna torsione accusatoria nei confronti del "patrigno", limitandosi ad esporre i fatti con semplicità e chiarezza- risultano infatti confermate al di là di ogni ragionevole dubbio dalla visione delle videoriprese effettuate dall'A. in occasione di alcuni dei rapporti sessuali intrattenuti con la stessa, trasfuse in DVD a seguito dell'accertamento disposto dal Tribunale ex art.507 cpp.

I suddetti filmati dimostrano infatti con evidenza non soltanto l'esplicito dissenso della giovane donna (manifestatosi con il tentativo di allontanare l'A. con le braccia, ovvero con il pulirsi la bocca dopo un bacio dell'imputato: cfr. file 1/a) ma, soprattutto, la sua viva e non celata sofferenza a seguito delle avances sessuali dell'imputato. Si veda, ad esempio (file 1/b), il pianto della S. a seguito della richiesta dell'A. di praticarle un rapporto orale e la manifestazione di "schifo" avverso tale pratica, commentati dalle bestemmie dell'imputato e seguiti dalla costrizione alla realizzazione della pratica stessa; si veda, ancora (file 1/c) il pianto

della ragazza nel corso di un rapporto sessuale vaginale e quello filmato dall'A [redacted] mentre la ragazza si trova in bagno intenta alle sue abluzioni.

Nessuna patente di credibilità può dunque attribuirsi all'imputato laddove ha sostenuto che la S [redacted] avrebbe dichiarato all'autorità giudiziaria di essere stata dissenziente per presunti "problemi legali". Ciò che invece emerge con chiarezza dalle deposizioni dibattimentali è che la parte civile è sempre stata restia ad esplicitare fino in fondo, in presenza della madre, la qualità e l'intensità dei rapporti sessuali intrattenuti contro la sua volontà con il patrigno nella consapevolezza di quanto ciò avrebbe potuto turbare e ferire C [redacted] S [redacted] e, soprattutto, per evitare di provocare nel suo rapporto di coppia con il marito problemi ancor più gravi di quelli esistenti da molti anni ("io per non fare che lui la picchiasse non le ho voluto dire niente, perché se lui se ne accorgeva che io l'avrei detto a mia mamma la picchiava", f.33).

Ciò che deve considerarsi provato, in ogni caso, è che l'A [redacted] doveva essere pienamente consapevole del dissenso della ragazza, tanto che lo stesso, per costringerla ad intrattenere per anni (cioè fino alla morte della moglie) rapporti sessuali con lui ebbe a minacciarla (ad esempio di non farle usare il PC), ad insultarla (definendola più volte puttana) e a picchiarla ripetutamente (cfr. esame f.12-13).

Che poi in alcune occasioni la S [redacted], come dalla stessa riferito, non si sia opposta palesemente ai rapporti sessuali e li abbia semplicemente subiti ("per forza dovevo farlo", f.32) non può evidentemente assurgere a circostanza scriminante, essendo provato che l'A [redacted] per il dissenso più volte manifestato dalla parte civile e per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei confronti della vittima, aveva piena consapevolezza del rifiuto implicito di quest'ultima (cfr., al riguardo, Cass. Sez.3, n.29725, 23/5/2013-11/7/2013; n.39865, 17/2/2015-5/10/2015).

L'imputato deve pertanto essere dichiarato colpevole del reato di cui all'art.609 bis cp a lui ascritto ai capi 1) e 2) del proc. n.1143/14 r.g. trib. e al capo B) del proc. n.276/15 r.g. trib. (questi ultimi due procedibili d'ufficio in quanto connessi rispettivamente al reato sub 3) del proc. N.1143/14 r.g. trib. e reato sub A) del proc. n.276/15 r.g. trib.').

Le semplici ma lineari dichiarazioni di K [redacted] S [redacted] consentono inoltre di ritenere integrato sotto il profilo oggettivo e soggettivo il delitto di cui all'art.572 cp ai suoi danni, contestato al capo 3) del proc. N.1143/14 r.g. trib. e al capo A) del proc. n.276/15 r.g. trib.).

Va premesso che le riferite condotte di violenza sessuale protrattesi quantomeno dal 2009 alla fine del 2014 integrano non soltanto il delitto di violenza sessuale ma anche quello di maltrattamenti in famiglia.

Le due fattispecie, infatti, concorrono qualora, come nel caso di specie, le reiterate condotte di abuso sessuale, oltre a cagionare sofferenze psichiche alla vittima, ledano anche la sua libertà di autodeterminazione in materia sessuale: potendosi configurare l'assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale (cfr., da ultimo, Cass. sez. 3, n. 40663, .

¹ La procedibilità d'ufficio determinata dalla ipotesi di connessione prevista dall'art. 609-septies, comma quarto, n. 4 cp si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 cpp), ma anche quando v'è connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora quando ricorrono i presupposti di uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 cpp (cfr. Cass. Sez. 3, n. 10217, 10/2/2015- 11/3/2015: fattispecie relativa a fatti di violenza sessuale contestati unitamente ad episodi di maltrattamenti in famiglia).

23/9/2015- 29/9/2016).

Si è visto invece che, nel caso in esame, detti abusi sono stati accompagnati da reiterate condotte ingiuriose ed aggressive dell'A [redacted] ai danni della giovane donna, finalizzate non soltanto a costringerla a piegarsi ai suoi desideri sessuali (ADR della difesa -"Lei diceva qualcosa quando lui voleva fare i filmati?": "se no mi prendeva a botte e mi diceva di stare ferma, se no mi diceva della troia e della puttana", f.19-20 esame) ma anche ad osteggiare sue relazioni con ragazzi della sua età o anche soltanto comunicazioni via chat con coetanei. La S [redacted] inoltre, veniva spesso costretta a rimanere in casa quando la madre usciva (sovente per chiedere l'elemosina) perché l'A [redacted] potesse soddisfare le sue bramosie sessuali e, a volte (come nell'episodio del 25 febbraio 2012), ciò avveniva anche con l'uso della violenza.

Deve dunque escludersi, anche in questo caso, che si sia trattato di singoli ed estemporanei episodi aggressivi o ingiuriosi, trattandosi invece, alla luce delle dichiarazioni della parte civile e della di lei madre, di condotte abitualmente vessatorie e minacciose dell'A [redacted], aggravate, quantomeno fino al 2013, dall'abuso di alcolici da parte dell'imputato.

Alla luce di tali circostanze risulta quindi innegabile che la condizione di vita di I [redacted] S [redacted] sia stata, per molti anni (cioè quantomeno dal 2009 e fino a tutto l'anno 2014), mortificante, pregiudicante un normale e armonioso sviluppo psicofisico e affettivo, funestata dalle condotte maltrattanti realizzate anche ai danni della madre e dunque sostanzialmente insostenibile, soprattutto se calata nel contesto di inferiorità psichica e nella conseguente minore capacità di autodeterminazione della ragazza.

Fermo restando che il comportamento tenuto dalla parte civile dopo la morte della madre (che l'ha vista tornare dall'A [redacted] dopo una breve permanenza dalla nonna) non sta certamente ad indicare una situazione pregressa di segno diverso, ma esclusivamente il deserto affettivo e relazionale della donna, talmente bisognosa della figura paterna, o almeno di un riferimento affettivo e materiale, da soprassedere sui passati abusi e sulle violenze fisiche e morali subite per anni.

Quanto, infine, al delitto di lesioni personali commesso il 25 febbraio 2012 ai danni della parte civile (capo 3) del proc. N.1143/14 r.g. trib), procedibile d'ufficio stante l'aggravante del nesso teleologico con il delitto di cui all'art.609 bis cp, esso risulta pienamente provato alla luce del tenore del certificato medico sopra sinterizzato.

9. Trattamento sanzionatorio

Passando al trattamento sanzionatorio, i reati per i quali vi è dichiarazione di colpevolezza possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione, stanti la loro contiguità temporale e il nesso teleologico che li collega.

Possono essere concesse all'imputato le attenuanti generiche, alla luce del discreto comportamento processuale.

Dette attenuanti, ai sensi del comma 4 dell'art.69 cp, devono essere dichiarate equivalenti alla contestata recidiva reiterata.

Detta recidiva non può infatti essere esclusa, come richiesto dal PM e dalla difesa dell'imputato, considerato che a carico dell'A [redacted] si registrano ben due condanne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dolose, e che i fatti per cui si procede devono senz'altro considerarsi, per usare l'espressione della Corte Costituzionale (sent. n.192/07), "concretamente significativi in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità del reo".

Pena base equa per il reato più grave (capo 2), art. 609 bis commesso fino al febbraio 2012, trattandosi di rapporti sessuali completi realizzati quando la persona offesa era di giovanissima età) valutati gli elementi di cui all'art.133 cp, e segnatamente le

specifiche circostanze della condotta, realizzata approfittando dei rapporti para-familiari con la vittima, si stima quella di anni 5 e mesi 3 di reclusione, che viene aumentata ex art.81 cp ad anni 5 e mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 609 bis cp commesso fino al novembre 2010 (capo 1), aumentata ad anni 5 e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 572 cp commesso fino al febbraio 2012 (capo 3), aumentata ad anni 6 e mesi 1 di reclusione per il reato di cui all'art. 609 bis commesso fino al novembre 2014 (capo B), aumentata ad anni 6 e mesi 11 di reclusione per il reato di cui all'art. 572 cp commesso fino al novembre 2014 (capo A), in ragione della commissione del reato ai danni di due persone offese, aumentata ad anni 7 di reclusione per il reato di cui all'art. 582 cp (giorni 10 recl. per il fatto sub 3 e giorni 20 recl. per il fatto sub C).

Segue ex lege la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, nonché l'applicazione allo stesso delle pene accessorie di cui all'art.609 nonies comma 1 nn.2 e 3 cp.

Ai sensi degli artt. 29 e 32 c.p l'A [redacted] deve inoltre essere dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Ai sensi dell'art. 538 e segg. c.p.p. l'imputato deve altresì essere condannato al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile (costituita soltanto in relazione al reato sub 1) del proc. n.1143/14 r.g. trib.), da liquidare nella separata sede civile. Può assegnarsi, tenuto conto del danno (soprattutto in termini di disagio psicologico ed esistenziale provocato dalle condotte di abuso sessuale e dalle sue conseguenze sulla vita di relazione della giovane donna) che può ritenersi allo stato provato, una provvisoria che si stima equo quantificare in euro 20.000,00.

L'imputato deve, infine, essere condannato, ai sensi dell'art. 541 cpp, al pagamento delle spese di rappresentanza di parte civile, che si stima equo liquidare, tenuto conto dell'impegno difensivo assunto, in complessivi euro 2.580,00 (fase di studio euro 300; fase introduttiva euro 480; fase istruttoria euro 900; fase decisoria euro 900), oltre a spese forfettarie, IVA e CPA, operando anche in questo caso il disposto dell'art. 110 comma 3 del dpr 115/02.

Un'interpretazione strettamente letterale di tale ultima disposizione scongiurerebbe una simile estensione, potendo il dato letterale indurre a sostenere, con interpretazione *a contrario*, che tale disposizione normativa non possa applicarsi al caso in cui anche l'imputato è ammesso al beneficio.

Aderendo a tale impostazione, però, non si riuscirebbe a fornire una risposta soddisfacente alla questione di come il giudice debba comportarsi nel caso, normativamente non disciplinato, in cui entrambe le parti (imputato e parte civile) siano ammesse al patrocinio a spese dello Stato: infatti, ove si accogliesse la tesi secondo cui l'imputato ammesso al patrocinio va condannato al pagamento delle spese di rappresentanza in giudizio della parte civile non in favore dello Stato ma direttamente in favore della parte civile, si legittimerebbe un'ingiustificabile duplicazione del pagamento alla parte civile della stessa spesa (posto che le spese di assistenza della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato verrebbero rimborsate sia dall'imputato che dallo Stato).

D'altra parte, la tesi secondo cui -in casi come quello in esame- il giudice nulla dovrebbe disporre in merito al pagamento delle spese di assistenza in giudizio della parte civile in ragione del fatto che lo Stato provvede direttamente al pagamento delle spese di assistenza legale sia dell'imputato che della parte civile, non può essere accolta, perché costringerebbe lo Stato a pagare tali spese e, al contempo, lo

priverebbe di un titolo per potersi rivalere sull'imputato persino nel caso di revoca sopravvenuta dell'ammissione di quest'ultimo al patrocinio a spese dello Stato.

E, soprattutto, tale soluzione si pone in contrasto con il principio generale, affermato dalla S.C. in relazione all'ipotesi in cui ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia il solo imputato e non la parte civile, secondo cui *"l'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato non comporta che siano a carico dell'Erario le spese processuali sostenute dalla parte civile alla cui rifusione l'imputato stesso sia stato condannato"* (cfr. Cass. Sez. 5, n. 38271/08).

In realtà, proprio tale condivisibile orientamento giurisprudenziale, che stabilisce, da un lato, che l'ammissione al patrocinio dell'imputato non lo esonera dal dover rimborsare le spese legali della parte civile e, dall'altro, che l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato è, sotto questo profilo, integralmente equiparato all'imputato non ammesso, induce a ritenere che il disposto del comma 3 dell'art.110 T.U. n.115/02, al di là del dato letterale, debba necessariamente operare nei confronti sia dell'imputato ammesso che di quello non ammesso al patrocinio a spese dello Stato: tale ammissione, infatti, non incide sull'esistenza e sulle modalità di adempimento dei suoi obblighi verso la parte civile, a cominciare da quello di rimborsarne le spese legali. E tale rimborso, ove la parte civile sia a sua volta ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non potrà essere disposta che in favore di chi queste spese ha effettivamente sostenuto, cioè lo Stato stesso.

Trattandosi di cose pertinenti al reato, va ordinata la confisca e distruzione della videocamera e del telefono cellulare in sequestro e la confisca e l'allegazione agli atti delle videocassette in sequestro.

Ai sensi dell'art.544 cpp, per esigenze della Sezione connesse al contingente e gravoso carico di lavoro, il termine per il deposito della sentenza viene indicato in novanta giorni.

Va infine respinta con separata ordinanza l'istanza di sostituzione della misura cautelare.

P.Q.M.

Visti gli artt.533, 535 cpp

Dichiara A [redacted] colpevole dei reati a lui ascritti nel proc. n.276/15 r.g. trib. e dei reati di cui agli artt.609 bis, 582 e 572 cp commessi ai danni di S [redacted] I [redacted] e S [redacted] G [redacted] contestati nel proc. n.1143/14 r.g. Trib, unificati sotto il vincolo della continuazione e, riconosciute le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva, lo condanna alla pena di anni 7 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare.

Applica nei confronti dell'imputato le pene accessorie di cui all'art.609 nonies comma 1 nn.2 e 3) cp.

Visti gli artt. 29, 32 c.p.

Dichiara l'imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visti gli artt..538 e ss. cpp

Condanna l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi nella separata sede civile. Assegna una provvisoria di euro 20.000.

Visto l'art.541 cpp

Condanna l'imputato al pagamento in favore dello Stato delle spese di costituzione e rappresentanza di parte civile, che liquida in euro 2580,00 oltre a spese forfettarie, IVA e CPA.

Visto l'art.529 cpp

Dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di

lesioni personali contestato al capo 4) del proc. n. n.1143/14 r.g. Trib, esclusa l'aggravante contestata, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela.

Visto l'art.240 cp

Ordina la confisca e distruzione della videocamera e del telefono cellulare in sequestro e la confisca e l'allegazione agli atti delle videocassette in sequestro.

Visto l'art.544 cpp


Indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Respinge con separata ordinanza l'istanza di sostituzione della misura cautelare.

Novara, 25 ottobre 2016

La Presidente est.

Fabrizia Pironti



TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, li 9 GEN. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Gabriella CINNAZZA

